

**ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI**  
**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE NATURALI E CORPO FORESTALE**  
**POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE**

**PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE**

**OGGETTO :** APPROVAZIONE DEI BANDI PER LA RACCOLTA DELLE DOMANDE DI ADESIONE, PER L'ANNUALITA' 2017, ALLE MISURE M10, M11, M12, M13 E M14 DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020.

**IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA POLITICHE REGIONALI DI SVILUPPO RURALE**

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4 relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 288 in data 13/03/2017, concernente la definizione della nuova articolazione della macro struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 805 in data 29 maggio 2015 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30.12.2016 concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative;

visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), sul Fondo sociale europeo (FSE), sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FASR) e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014;

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme in materia di sistema integrato di gestione e controllo, misure di sviluppo rurale e condizionalità;

visto il regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 del 4 maggio 2016;

visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014;

richiamato il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 e dalla Commissione europea con decisioni C(2015)7885 in data 11 novembre 2015 e C(2017)1297 in data 17 febbraio 2017;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016 recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016 in materia di condizionalità e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1827 in data 30 dicembre 2016, recante approvazione delle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione di impegni per le Misure del PSR 14-20 connesse alla superficie e connesse agli animali, ai sensi del succitato DM n. 3536/2016;

considerata la necessità di informare in modo adeguato i potenziali beneficiari delle misure del PSR 14-20 connesse alla superficie e agli animali, le cui indennità sono erogate annualmente, circa le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalle misure citate, nonché le scadenze e le modalità di presentazione delle domande di adesione;

ritenuto di approvare i bandi per la presentazione delle domande di adesione alle Misure:

- M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali
- M11 – Agricoltura biologica
- M12 – Indennità Natura 2000
- M13 – Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici
- M14 – Pagamenti per il benessere degli animali;

considerato che, allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la

costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (di seguito denominato SIAN);

precisato che all'erogazione delle indennità provvederà l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di Roma, a cui sono affidate le funzioni di Organismo Pagatore degli aiuti previsti dal Programma di sviluppo rurale 2014/2020;

precisato che, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 18/2013, gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento, ammontante a complessivi euro 2.348.360,00, sono finanziati con le disponibilità di cui al fondo di gestione speciale di Finaosta s.p.a. ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7/2006;

#### DECIDE

1. di approvare i bandi per la raccolta delle domande di adesione alle Misure 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", 11 "Agricoltura biologica", 12 "Indennità Natura 2000", 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" e 14 "Pagamenti per il benessere degli animali" del Programma di sviluppo rurale 2014/2020 della Valle d'Aosta, relativamente all'annualità 2017, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante;
2. di disporre la pubblicazione degli allegati al presente provvedimento sul sito [www.regione.vda.it/sezione/agricoltura/PSR2014/2020](http://www.regione.vda.it/sezione/agricoltura/PSR2014/2020);


di dare atto che la quota regionale di cofinanziamento degli oneri derivanti dall'approvazione dei sopracitati bandi, ammontante a complessivi euro 2.348.360,00 (duemilionitrecentoquarantottomilatrecentosessanta/00), è finanziata, ai sensi dell'art. 24, comma 3, della legge regionale 18/2013, a valere sulle disponibilità di cui al fondo di gestione speciale di Finaosta s.p.a. ai sensi dell'art. 6 della l.r. 7/2006.

L'ESTENSORE  
Alessandro ROTA

---

IL DIRIGENTE  
Claudio BRÉDY

---



*Allegato C/M12 al Provvedimento dirigenziale n. ....in data .....2017*

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20)**

### **BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 12 "INDENNITA' NATURA 2000"- ANNUALITA' 2017**

#### **1. Premessa**

Con il presente bando l'Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione delle domande di adesione alla Misura 12 "Indennità Natura 2000" per l'annualità 2017.

In relazione al disposto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d'Aosta (PSR 14-20), la Misura 12 prevede un unico intervento:

#### **12.1 "Pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000".**

#### **2. Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Titolo III, Capo I, artt. 31 e 32 paragrafo 1 lett. a) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme in materia di sistema integrato di gestione e controllo, misure di sviluppo rurale e condizionalità;
- Regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 del 4 maggio 2016;
- Regolamento (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 640/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 recante norme in materia di sistema integrato di gestione e controllo, misure di sviluppo rurale e condizionalità;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio



Regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 e dalla Commissione europea con decisioni C(2015)7885 in data 11 novembre 2015 e C(2017)1297 in data 17 febbraio 2017;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016 recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016 in materia di condizionalità e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1827 in data 30 dicembre 2016, recante approvazione delle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione di impegni per le Misure del PSR 14-20 connesse alla superficie e connesse agli animali, ai sensi del DM n. 3536/2016.
- Deliberazione della Giunta regionale n. 3061/ 2011, recante le misure di conservazione per i Siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000

### **3. Beneficiari**

Agricoltori, singoli o associati, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 1307/2013.

### **4. Condizioni di ammissibilità**

Il beneficiario deve essere in possesso di:

- Partita IVA in agricoltura;


e disporre di

- Una superficie minima oggetto di intervento di 2.000 mq. Sono interessate le zone di fondovalle, di mayen e di alpeggio localizzate all'interno di siti Natura 2000 (designati ai sensi delle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE), nonché in altre aree naturali con vincoli ambientali (riserve naturali regionali non designate SIC/ZPS, siti di interesse regionale) o altre aree agricole/forestali con documentata presenza di specie o habitat (come definiti dalle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE) a condizione che tali aree non superino il 5% delle zone Natura 2000;
- superficie agricola interessata dalle formazioni erbose e dagli habitat come descritti nel PSR (sezione "Descrizione del tipo di intervento" in riferimento alla sottomisura 12.1.)

### **5. Tipologia di sostegno**

Premio annuale a superficie.

La logica del sostegno consiste nel compensare gli agricoltori per i maggiori costi e i minori ricavi connessi agli obblighi e ai divieti discendenti dall'applicazione delle misure di conservazione dei siti della rete ecologica Natura 2000, finalizzate al mantenimento o, all'occorrenza, al ripristino in



uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat delle formazioni erbose naturali e seminaturali di tali aree.

**6. Importo assegnato all'intervento:** 133.000,00 euro

### **7. Modalità e termini per la presentazione delle domande**

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **15 maggio 2017**, fatte salve eventuali proroghe approvate dall'Organismo pagatore AGEA.

La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA ai CAA mandatari.

### **8. Impegni**

La durata degli impegni è annuale.

I richiedenti devono rispettare:

- le disposizioni in vigore concernenti le zone Natura 2000 ed in particolare le Misure di conservazione previste dalla DGR 3061/2011;
- gli obblighi di condizionalità stabiliti a livello regionale con DGR n. 1362 in data 23 settembre 2016;
- le norme in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei programmi di sviluppo rurale fissate dal Decreto Ministeriale n. 3536/2016 e dalla DGR n. 1827 in data 30 dicembre 2016.



*Allegato D/M13 al Provvedimento dirigenziale n. del 2017*

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20)**

### **BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 13 "INDENNITA' A FAVORE DELLE ZONE SOGGETTE A VINCOLI NATURALI O AD ALTRI VINCOLI SPECIFICI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 – ANNUALITA' 2017**

#### **1. Premessa**

Con il presente bando l'Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione delle domande di adesione alla Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" per l'annualità 2017.

In relazione al disposto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d'Aosta (PSR 14-20), la Misura 13 prevede un unico intervento:

#### **13.1 -"Pagamento compensativo per le zone montane".**

#### **2. Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Titolo III, Capo I, artt. 31 e 32 paragrafo 1 lett. a) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme in materia di sistema integrato di gestione e controllo, misure di sviluppo rurale e condizionalità;
- Regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 del 4 maggio 2016;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio



Regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 e dalla Commissione europea con decisioni C(2015)7885 in data 11 novembre 2015 e C(2017)1297 in data 17 febbraio 2017;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016 recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016 in materia di condizionalità e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1827 in data 30 dicembre 2016, recante approvazione delle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione di impegni per le Misure del PSR 14-20 connesse alla superficie e connesse agli animali, ai sensi del DM n. 3536/2016.

### 3. Beneficiari

Agricoltori attivi ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013.

### 4. Condizioni di ammissibilità

Ai fini dell'ammissibilità della domanda l'agricoltore deve assolvere alle seguenti condizioni:

- Essere in possesso di Partita IVA in agricoltura;
- Coltivare una superficie minima pari a:
  - 1 ha per il sistema zootecnico
  - 5.000 mq per gli altri sistemi agricoli.

### 5. Tipologia di sostegno

L'intervento prevede la corresponsione di indennità a superficie differenziate per ciascun sistema agricolo:

1. Sistema zootecnico
  - a) estensivo di fondo valle (foraggiere / pascolo) e di alpeggio;
  - b) intensivo.
2. Altri sistemi agricoli (colture arboree permanenti e annuali, in piccola parte, colture orticole e seminativi)

L'indennità è modulata sull'effettivo svantaggio naturale e permanente determinato dall'ambiente montano, specificatamente in base all'altitudine e alla pendenza.

L'importo del premio decresce progressivamente con l'aumentare della superficie coltivata.





**6. Importo assegnato all'intervento:** 7.200.000,00 euro.

### **7. Modalità e termini per la presentazione delle domande**

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **15 maggio 2017**, fatte salve eventuali proroghe approvate dall'Organismo pagatore AGEA.

La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA ai CAA mandatari.

### **8. Impegni e obblighi**

Gli impegni sono annuali.

I richiedenti devono rispettare le norme in materia di condizionalità fissate con deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016, recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016 e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili in Valle d'Aosta alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie.



**Allegato A/M10 al Provvedimento dirigenziale n.                    del                    2017**

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20)**

### **BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 10 "PAGAMENTI AGRO-CLIMATICO-AMBIENTALI" – ANNUALITÀ 2017**

#### **1. Premessa**

Con il presente bando l'Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione delle domande di adesione alla Misura M10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" per l'annualità 2017.

In relazione al disposto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d'Aosta, la Misura M10 prevede i seguenti interventi:

- **10.1.1                    Gestione estensiva dell'allevamento di fondovalle**
- **10.1.2                    Miglioramento dei pascoli di alpeggio**
- **10.1.3                    Sostegno ai metodi di lotta integrata**
- **10.1.4                    Salvaguardia razze in via di estinzione**
- **10.1.5                    Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica.**

#### **2. Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Titolo III, Capo I, artt. 31 e 32 paragrafo 1 lett. a) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme in materia di sistema integrato di gestione e controllo, misure di sviluppo rurale e condizionalità;
- Regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 del 4 maggio 2016;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio Regionale con

deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 e dalla Commissione europea con decisioni C(2015)7885 in data 11 novembre 2015 e C(2017)1297 in data 17 febbraio 2017;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016 recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016 in materia di condizionalità e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1827 in data 30 dicembre 2016, recante approvazione delle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione di impegni per le Misure del PSR 14-20 connesse alla superficie e connesse agli animali, ai sensi del DM n. 3536/2016.

### 3. Beneficiari

Agricoltori, singoli o associati, ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 1307/2013.

### 4. Condizioni di ammissibilità

<b>10.1.1</b>	Gestione estensiva dell'allevamento – <i>solo zone fondovalle e mayen</i>	- possesso di partita IVA in agricoltura - superficie minima 2000 mq
<b>10.1.2</b>	Miglioramento dei pascoli di alpeggio	- possesso di partita IVA in agricoltura - superficie minima 1 ha
<b>10.1.3</b>	Sostegno ai metodi di lotta integrata– <i>solo zone fondovalle e mayen</i>	- possesso di partita IVA in agricoltura - superficie minima 1000 mq
<b>10.1.4</b>	Salvaguardia razze in via di estinzione	- possesso di partita IVA in agricoltura - 1 UBA se bovini, 0,6 UBA se ovi-caprini
<b>10.1.5</b>	Biodiversità vegetale di interesse agrario-tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica– <i>solo zone fondovalle e mayen</i>	- possesso di partita IVA in agricoltura - superficie minima 1000 mq

### 5. Tipologia di sostegno

<i>Intervento</i>	<i>Tipologia</i>
<b>10.1.1/10.1.2/10.1.3/10.1.5</b>	Premio annuale a superficie per prati e pascoli gestiti nel rispetto degli impegni agro-climatico-ambientali
<b>10.1.4</b>	Premio annuale per Unità di Bovino Adulto (UBA) oggetto di impegno

### 6. Importi assegnati ai singoli interventi:

<b>10.1.1</b>	Gestione estensiva dell'allevamento	euro 2.450.000,00
<b>10.1.2</b>	Miglioramento dei pascoli di alpeggio	euro 1.450.000,00
<b>10.1.3</b>	Sostegno ai metodi di lotta integrata	euro 100.000,00

<b>10.1.4</b>	Salvaguardia razze in via di estinzione	euro 720.000,00
<b>10.1.5</b>	Biodiversità vegetale di interesse agrario-tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica-	euro 33.000,00

### **6. Modalità e termini per la presentazione delle domande**

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al 15 maggio 2017, fatte salve eventuali proroghe approvate dall'Organismo pagatore AGEA.

La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo pagatore AGEA ai CAA mandatari.

### **7. Impegni ed obblighi**

I richiedenti devono rispettare, per un periodo di anni 5, gli impegni relativi ad ogni singolo intervento sottoriportati:

## 10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento

### Impegno A. Riduzione del carico animale nelle aziende di fondovalle

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
<b>riduzione dal carico animale ordinario di 4 UBA/ha ad un carico massimo di 2,2 UBA/ha</b>	<p>Con riferimento alla condizionalità, si applicano le disposizioni ministeriali come specificate nelle Deliberazioni di recepimento della Giunta regionale.</p> <p>BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti.</p> <p>Relativamente al carico animale, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 23 settembre 2016, recante approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale correlate alla superficie.</p>	DM 1420/2015; DGR 328/2015 (deroghe per l'attività minima)	<p>Carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente pari a 0,1.</p> <p>Periodo minimo di pascolamento pari a 20 giorni.</p>	<p>Per questo impegno, l'ordinarietà è rappresentata da un allevamento di tipo tradizionale di razze autoctone con un carico di 4 UBA/ha.</p> <p>Tale carico tiene conto del periodo di permanenza del bestiame sulle superfici di fondovalle e dei relativi periodi di monticazione estiva.</p>	<p>La riduzione del carico animale permette di ridurre ulteriormente l'apporto di azoto organico; tale riduzione favorisce il mantenimento di una copertura vegetale fitta e varia dal punto di vista floristico.</p> <p>La miglior copertura vegetale e la riduzione del calpestio contrastano i rischi di erosione.</p>	<p>Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. carico animale massimo 2,2 UBA/ha</li> <li>2. verifica della monticazione delle UBA produttive</li> <li>3. verifica superficie impegnata</li> <li>4. rispetto del periodo di impegno</li> </ol> <p>Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.</p>

## 10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento

### Impegno B. Obbligo di fertilizzazione organica

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
obbligo di fertilizzazione organica utilizzando reflui zootecnici compatibili con un carico animale pari a 2,2 UBA/ha.	Si applicano le disposizioni del Decreto interministeriale 25 febbraio 2015 n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", come recepito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016, e non quelle del CGO 1 (ambito di applicazione superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati)	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo, con le seguenti tipologie di impegno: - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999); - Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina r dell'utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato» - Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006; - Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016 recante "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici " e relativo allegato, in attuazione del DM 5046/16.	Per le aziende zootecniche di fondovalle, l'apporto di azoto ordinario è rapportato al carico pari a 4 UBA/ettaro relativamente alle razze autoctone (vale a dire 277 Kg/ha anno di azoto) considerando anche 50 U di N derivante da fertilizzazione chimica.  Per le aziende foraggicole di fondovalle, la buona pratica agricola normale stabilisce che per soddisfare il fabbisogno medio di azoto di un prato permanente si possono apportare 46 U/ha di azoto minerale e 54 U/ha di azoto organico (pari a 135 quintali di letame maturo)	E' favorita la presenza di sostanza organica bene umificata che ha un'influenza diretta sulla struttura dei suoli. Ciò consente il mantenimento della notevole varietà floristica esistente nei prati polifiti, il che rende possibile il permanere di una copertura vegetale costante durante l'anno	Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono: 1. verifica superficie impegnata; 2. verifica della documentazione aziendale prevista (quaderno di campagna, fatture, accordi di fornitura, dichiarazione/certificazione di smaltimento) per la dimostrazione del reperimento dei fertilizzanti organici; 3. rispetto del periodo di impegno.  Il metodo di verifica degli impegni si basa sul sistema VCM di Agea e sulla base delle dichiarazioni rese nelle domande di aiuto e di pagamento.

## 10.1.1 Gestione estensiva dell'allevamento

### Impegno C: divieto di fertilizzazione chimica

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	Requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	Altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
Divieto di fertilizzazioni chimiche	Si applicano le disposizioni del Decreto interministeriale 25 febbraio 2015 n. 5046 recante «Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato», come recepito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016, e non quelle del CGO 1 (ambito di applicazione superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo, con le seguenti tipologie di impegno: - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999); - Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina r dell'utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato» - Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d' Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006; - Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016 recante «Approvazione delle disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici « e relativo allegato, in attuazione del DM 5046/16.	Per le aziende zootecniche di fondovalle, l'apporto di azoto ordinario è rapportato al carico pari a 4 UBA/ettaro relativamente alle razze autoctone (vale a dire 277 Kg/ha anno di azoto) considerando anche 50 U di N derivante da fertilizzazione chimica.  Per le aziende foraggicole di fondovalle, la buona pratica agricola normale stabilisce che per soddisfare il fabbisogno medio di azoto di un prato permanente si possono apportare 46 U/ha di azoto minerale e 54 U/ha di azoto organico (pari a 135 quintali di letame maturo)	Il divieto di concimi chimici riduce l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee	Le verifiche di tipo amministrativo utilizzando le banche dati certificate regionali e nazionali comprendono:  1. verifica della documentazione aziendale prevista (quaderno di campagna, fatture) per l'esclusione delle fertilizzazioni chimiche:  2. rispetto del periodo di impegno

## 10.1.2 Miglioramento dei pascoli di alpeggio

### Impegno A: Riduzione del carico animale nelle aziende d'alpeggio

Descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
Riduzione del carico animale massimo da 1 a 0,5 UBA/ha nei pascoli d'alpe	BCAA 8 - Mantenimento dei pascoli permanenti.  Relativamente al carico animale, si fa riferimento alla Deliberazione della Giunta regionale n. 1262 del 23 settembre 2016, recante approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale correlate alla superficie.	DM 1420/2015; DGR 328/2015 (deroghe per l'attività minima)	<u>Attività minime:</u> carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente pari a 0,1 periodo minimo di pascolamento pari a 20 giorni;	Per questo impegno, l'ordinarietà è rappresentata da un allevamento di tipo tradizionale di razze autoctone con un carico di 1 UBA/ha.	Nei casi di eccessiva pressione, la riduzione genera il positivo apporto di sostanza organica, migliora la struttura del terreno, favorisce il mantenimento di una copertura vegetale fitta e varia sotto il profilo floristico, evitando così i rischi di erosione.	Le verifiche di tipo amministrativo comprendono: 1. carico animale compreso tra 0,1 UBA/ha e 0,5 UBA/ha secondo le modalità previste dall'allegato relativo al calcolo del carico animale corretto; 2. rispetto dell'impegno quinquennale.  La verifica del carico in alpeggio viene effettuata secondo quanto implementato sul sistema VCM di Agea.

### Impegno B: Divieto di fertilizzazioni chimiche

Descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
Divieto di fertilizzazione chimica	Si applicano le disposizioni del Decreto interministeriale 25 febbraio 2015 n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato", come recepito dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016, e non quelle del CGO 1 (ambito di applicazione superfici agricole ricadenti in zone vulnerabili ai nitrati)	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013. Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo, con le seguenti tipologie di impegno: - obblighi amministrativi; - obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti; - obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti; - divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).	- D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999); - Decreto interministeriale 25 febbraio 2016 n. 5046 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina r dell'utilizzo degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato» - Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006 - Piano di Tutela delle Acque della Regione Valle d'Aosta approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1788/XII dell'8 febbraio 2006; - Deliberazione della Giunta regionale n. 1121 del 19/8 /2016 recante "Approvazione delle disposizioni regionali in materia di impianti di stoccaggio degli effluenti zootecnici " e relativo allegato, in attuazione del DM 5046/16.	Per questo impegno, l'ordinarietà prevede minimi apporti azotati che precedono la ripresa vegetativa primaverile che segna l'inizio del periodo di forte assorbimento	Il divieto di concimi chimici riduce l'inquinamento delle acque superficiali e sotterranee	Le verifiche di tipo amministrativo comprendono: - controllo del quaderno di campagna; - rispetto dell'impegno quinquennale.



### 10.1.3 Sostegno ai metodi di lotta integrata

#### Impegno A: Impegno di base: rispetto delle disposizioni e dei vincoli in materia agronomica e di difesa integrata volontaria previsti dal DPI regionale

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari
<p><b>1. Gestione del suolo:</b> obbligo di osservare le disposizioni del DPI per le singole colture; in generale, obbligo di rispettare i seguenti impegni.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nelle aree di collina e di montagna con pendenza media superiore al 30% sono consentite esclusivamente, per le colture erbacee (comprese le orticole), la minima lavorazione, la semina su sodo e la scarificazione; per le colture arboree all'impianto sono ammesse solo le lavorazioni puntuali ed è obbligatorio l'inerbimento dell'interfila, inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci;</li> <li>- nelle aree con pendenza media compresa tra il 10% e il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono consentite lavorazioni ad una profondità massima di 30 cm, ad eccezione delle cippature per le quali non si applica questa limitazione; negli appezzamenti dedicati alle colture erbacee è obbligatoria la realizzazione di solchi acquai temporanei al massimo ogni 60 metri o prevedere, in situazioni geopedologiche particolari e di frammentazione fondiaria, idonei sistemi alternativi di protezione del suolo dall'erosione; per le colture arboree è obbligatorio l'inerbimento nell'interfila (inteso anche come vegetazione spontanea gestita con sfalci) In condizioni di scarsa piovosità (inferiore a 500 mm/anno), tale vincolo non si applica su terreni a tessitura argillosa, argillosa-limosa, argillosa-sabbiosa, franco-limosa-argillosa, franco-argillosa e franco-sabbiosa-argillosa (classificazione USDA); nel periodo primaverile-estivo in alternativa all'inerbimento, è consentita l'erpertura a una profondità massima di 10 cm o la scarificazione.</li> </ul>	<p>BCAA 5 - Gestione minima del suolo che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80.</p> <p>Nel caso di ricorso alla deroga, in caso di elevata acclività o di assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell'erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.</p> <p>BCAA 4 - Copertura minima del suolo: per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;</li> <li>- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).</li> </ul>	Non pertinente
<p><b>2. Scelta materiale di moltiplicazione:</b> nei nuovi impianti di fruttiferi, se disponibile, si deve ricorrere a materiale di categoria "certificato" virus esente o virus controllato.</p>	Non pertinente	Non pertinente
<p><b>3. Avvicendamento culturale:</b> il disciplinare riporta indicazioni specifiche sugli intervalli da rispettare per il ritorno della coltura sulla stessa superficie e ulteriori limitazioni di successione per le diverse colture che tengono conto della specificità delle colture e/o di eventuali problemi fitosanitari o altre problematiche che derivano ad esempio dalle analisi fisico-chimiche.</p> <p>L'adozione di un avvicendamento quinquennale comprende almeno tre colture e prevede al massimo un ristoppio per ogni coltura. Tuttavia, in quelle situazioni nelle quali il criterio generale di rotazione risulti incompatibile con gli assetti colturali e/o organizzativi aziendali, è consentito ricorrere a un modello di successione che nel quinquennio preveda due colture e consenta al massimo un ristoppio per coltura; è inoltre possibile avere due ristoppi della stessa coltura a condizione che la coltura inserita tra i due ristoppi sia di famiglia botanica diversa. La coltura inserita tra i due ristoppi può essere sostituita con un</p>	Nessuna misura di condizionalità pertinente; in merito al <i>greening</i> si rimanda alla scheda di misura	Non pertinente

<p>anno di riposo del terreno (maggese). Eventuali ulteriori prescrizioni relative alla successione colturale sono riportate nelle singole schede di coltura del DPI.</p> <p>Queste disposizioni del disciplinare sono più vincolanti rispetto alla pratica ordinaria, dove l'agricoltore - pur effettuando la rotazione - sceglie la coltura in virtù della massimizzazione del reddito, e non necessariamente per evitare fenomeni di stanchezza" del terreno.</p> <p>Peraltro, non potendo quantificare con esattezza il maggior impegno nelle diverse casistiche di rotazione, l'impegno non è compensato dal premio.</p>		
<p><b>4. Fertilizzazione:</b> le disposizioni del DPI regionale prevedono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'esecuzione di analisi del suolo per la stima delle disponibilità dei macroelementi e degli altri principali parametri della fertilità in conformità a quanto indicato nell' Allegato II del DPI (i parametri analitici si possono desumere da banche dati e carte pedologiche o di fertilità opportunamente aggiornati, riferiti almeno per aree omogenee);</li> <li>- la definizione dei quantitativi di macroelementi distribuibili annualmente per coltura o per ciclo colturale tramite un piano di fertilizzazione, redatto da un tecnico (il piano deve tenere in considerazione le asportazioni colturali e la dotazione del terreno per P e K, essere basato sulle analisi del terreno e contenere: descrizione tipologia fertilizzanti autorizzati, epoca e modalità di somministrazione, quantitativi); in alternativa, è possibile adottare le schede di fertilizzazione del DPI a dose standard per coltura;</li> <li>- il frazionamento delle dosi di azoto quando superano 100 kg/ha per le colture erbacee e 60 kg/ha per le colture arboree;</li> <li>- l'impiego preferenziale dei fertilizzanti organici, che devono essere conteggiati nel piano di fertilizzazione in funzione della dinamica di mineralizzazione. L' utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione in qualità di fertilizzanti, vedi D. Lgs. 99/92, non è ammesso, con le eccezioni previste in Allegato II del DPI. Sono inoltre impiegabili anche i prodotti consentiti dal Reg. CE 834/07 relativo ai metodi di produzione biologica.</li> </ul> <p>Per le specifiche riguardanti la gestione della fertilizzazione si rimanda all' Allegato II del DPI e alle schede di coltura.</p>	<p>CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;</p> <p>Decreto interministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046 recante "Criteri e norme tecniche per la disciplina dell'utilizzazione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato."</p>	<p>Requisiti minimi relativi ai fertilizzanti</p> <p>Si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull' agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell' art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.</p> <p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all' agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell' art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obblighi amministrativi;</li> <li>- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;</li> <li>- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;</li> <li>- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).</li> </ul> <p>Sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>

<p><b>5. Irrigazione:</b> le disposizioni del DPI regionale prevedono che per tutte le pratiche irrigue, esclusi gli impianti di microirrigazione (goccia, spruzzo, ali gocciolanti e manichette a bassa portata), è obbligatorio adottare almeno una di queste tipologie di azione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- redazione di un piano di irrigazione, basato sul calcolo del bilancio idrico della coltura che tiene conto delle differenti fasi fenologiche, delle tipologie di suolo e delle condizioni climatiche dell'ambiente di coltivazione. I piani di irrigazione possono essere redatti utilizzando supporti aziendali specialistici (ad es. schede irrigue o programmi informatici, consulenze di tecnici specializzati). Ogni azienda deve registrare su schede apposite o sul quaderno di campagna date e volumi di irrigazione. Non è necessario registrare i dati pluviometrici perché già inclusi nel bilancio idrico. Nel caso di irrigazione turnata gli interventi irrigui potranno scostarsi da quanto previsto dai piani di irrigazione in funzione della durata del turno irriguo;</li> <li>- redazione di un piano di irrigazione basato sull'utilizzo di strumenti di rilevamento diretto (ad es. tensiometri, altri sensori ecc.). Ogni azienda deve opportunamente registrare su schede apposite o sul quaderno di campagna, in occasione dell'intervento irriguo, date e volumi di irrigazione e dati di campo rilevati;</li> <li>- registrazione di data e volume di irrigazione e del dato di pioggia. Ogni azienda deve opportunamente registrare i dati di cui sopra e rispettare i volumi massimi di adacquamento specificati per ogni coltura e per diversi tipi di terreno. Il rispetto dei volumi massimi è subordinato all'effettiva possibilità di conoscere o misurare con strumenti ordinari il volume d'acqua distribuito.</li> </ul> <p>Nel caso di irrigazione esclusiva tramite impianti di microirrigazione l'azienda è tenuta alla sola registrazione del volume di irrigazione per l'intero ciclo colturale (o per intervalli inferiori) prevedendo l'indicazione delle sole date di inizio e fine irrigazione.</p>	<p>BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.</p> <p>Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.</p>	<p>Non pertinente</p>
<p><b>6. Difesa integrata volontaria (*):</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- obbligo di effettuare i trattamenti fitosanitari secondo le disposizioni generali del DPI e le indicazioni dei bollettini del Servizio fitosanitario regionale in relazione all'intervento specifico, rispettando le dosi, le epoche, i principi attivi ammessi, il numero massimo di trattamenti e le modalità di distribuzione dei prodotti fitosanitari;</li> <li>- obbligo di effettuare i monitoraggi aziendali delle fitopatie o delle soglie di intervento vincolanti o dei criteri di prevenzione riportati nel DPI regionale, in modo da limitare il numero dei trattamenti.</li> </ul> <p>Nel DPI la scelta delle sostanze attive/prodotti fitosanitari, nelle singole norme di coltura e sulle singole avversità, avviene considerando valide alternative ai fini della gestione complessiva di adeguate strategie di difesa, limitando, per quanto possibile, i prodotti che contengono sostanze attive "candidate alla sostituzione" (Reg. 408/2015/UE) e quelli particolarmente dannosi alla salute umana.</p> <p>Questo determina, rispetto alla pratica ordinaria, un vantaggio in termini quantitativi (minori quantità di prodotti fitosanitari, numero minore di trattamenti) e vantaggi di tipo qualitativo sulla riduzione dei rischi per la salute umana - in primo luogo degli operatori agricoli - e per l'ambiente; in particolare, si riduce od evita la presenza di inquinanti nocivi e tossici nelle acque e nell'ambiente naturale, riducendo i relativi effetti negativi sulla flora e la fauna. Peraltro, il ricorso a prodotti a minor impatto ambientale determina - nel caso di attacchi importanti e difficili da debellare - la reiterazione dei trattamenti che, per via della minor efficacia dei prodotti consigliati, impongono maggiori costi in termini di ore lavoro e utilizzo delle attrezzature, rispetto all'utilizzo di prodotti commerciali a largo spettro e più efficaci (pratica ordinaria).</p> <p>Rispetto alla baseline (requisiti minimi e pratiche ordinarie), l'agricoltore deve attenersi scrupolosamente alle disposizioni del disciplinare regionale e dei bollettini emessi dal Servizio fitosanitario regionale (SFR), il quale stabilisce i valori "soglia" per intervenire in maniera puntuale con prodotti a basso impatto (di preferenza naturali o biologici). Per stabilire i valori soglia, il SFR utilizza gli esiti di monitoraggi aziendali o di rilievi diretti, e determina l'epoca, la dose e l'eventuale reiterazione dei trattamenti.</p> <p>Ne consegue che l'agricoltore che aderisce volontariamente al Disciplinare regionale è vincolato nelle</p>	<p>CGO 10 - Regolamento (CE) n.1107/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Include gli obblighi, per tutte le aziende, di: <ul style="list-style-type: none"> <li>- registrazione degli interventi fitosanitari (quaderno di campagna)</li> <li>- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato;</li> <li>- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).</li> </ul> </li> <li>Inoltre, per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN), c'è l'obbligo di disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino).</li> </ul> <p>CGO 4 - Reg. (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare</p> <p>Quest'ultimo prevede l'obbligo della presenza del</p>	<p>Normativa nazionale di riferimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)</li> <li>- Decreto Legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».</li> <li>- Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".</li> <li>Il DM 150/2012 (PAN) stabilisce dei principi generali della produzione integrata, ma non determina le dosi, le epoche di impiego, il numero e la periodicità dei monitoraggi, il numero dei trattamenti,</li> <li>In merito ai prodotti da utilizzare, il Ministero alla Salute pubblica periodicamente l'elenco dei prodotti utilizzabili, indicandone la classe di tossicità. Al manifestarsi di una fitopatia o in via preventiva, l'agricoltore (viticoltore, frutticoltore, orticoltore, piccoli frutti, piante officinali) o l'utilizzatore professionale interviene distribuendo sulla coltura uno o più prodotti autorizzati dal Ministero alla Salute scelti con un criterio personale tra quelli ritenuti a minor rischio per la salute e l'ambiente (la scelta personale non sempre rispetta i criteri di basso</li> </ul>

<p>proprie scelte, perché deve trattare secondo le indicazioni dei bollettini del SFR: questo impegno è quindi più stringente rispetto alla baseline.</p> <p>(*) La dicitura "volontaria" si riferisce all'impegno più stringente rispetto alla baseline di riferimento (D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, articolo 20), ma comunque ad un impegno obbligatorio per l'operazione oggetto di premio</p>	<p>registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme.</p>	<p>impatto ambientale) ed effettua il trattamento, nel rispetto delle dosi e delle indicazioni in etichetta. La scelta di quando e quale prodotto utilizzare è pertanto appannaggio esclusivo dell'agricoltore/operatore, che deve garantire i disposti normativi (prodotti consentiti, dosi e indicazioni da etichetta, taratura macchine, patentino).</p>
<p><b>7. Tenuta dei registri aziendali:</b> obbligo della tenuta di un registro aziendale delle operazioni colturali, dei trattamenti fitosanitari e di magazzino (dei prodotti fitosanitari e degli altri prodotti). Le operazioni colturali sono registrate per ciascuna coltura o in ordine cronologico.</p>	<p>CGO 10 Direttiva 91/414/CEE del Consiglio concernente l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari CGO 4 Reg. (CE) n. 178/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare. CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p>	<p>Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo. Al riguardo, sussiste, inoltre, l'obbligo alla registrazione delle fertilizzazioni per direttiva nitrati in ambito RMF.</p>

### Impegno B: Impegno aggiuntivo “metodi alternativi di lotta integrata”

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale
<p>Ricorso metodi alternativi di lotta integrata quali: metodi di confusione e disorientamento sessuale, trappole attract and kill, esche proteiche, Bacillus thuringiensis e sspp, virus della granulosa, nematodi entomopatogeni, altri agenti biologici di controllo, prodotti di cui all'Allegato 2 del Reg. (CE) n. 834/2007; in particolare, l'agricoltore si impegna ad utilizzare, singolarmente o alternativamente, i metodi e i prodotti sopra descritti, effettuando almeno 4 interventi/applicazioni nel corso dell'anno.</p>	<p>CGO 10, CGO 4 e CGO 1 (vedasi impegno base A.7)</p> <p>Nella Baseline e nei DPI l'impiego del metodo della confusione sessuale non è vincolante</p>	<p>Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (vedasi impegno base A.7)</p>	<p>Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006) DPR 23 aprile 2011, n. 290 recante: Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997), e successive modifiche. Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DM MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012” Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato.</p>

### Impegno C: Impegno aggiuntivo “divieto di diserbo chimico” (viticoltura e frutticoltura)

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale
Divieto di diserbo chimico e ricorso al diserbo meccanico, o allo sfalcio, o al pirodiserbo o alle fasce tampone (diverse da quelle previste dalla Condizionalità);	CGO 4; CGO 10 (vedasi impegno base A.7)  Nella Baseline e nei DPI l'impiego dei mezzi e degli interventi proposti non è vincolante	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (vedasi impegno base A.7)	Requisiti pertinenti nazionali o regionali come specificato per impegno aggiuntivo B). Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato

### Impegno D: Impegno aggiuntivo “controllo delle infestanti con pacciamatura” (colture orticole, piccoli frutti, piante officinali e aromatiche)

descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale
Divieto di diserbo chimico e controllo delle infestanti attraverso l'utilizzo di teli pacciamanti biodegradabili o impiego di materiali organici aventi funzione pacciamante.	CGO 4; CGO 10 (vedasi impegno base A.7)  Nella Baseline e nei DPI l'impiego dei mezzi e degli interventi proposti non è vincolante	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari (vedasi impegno base A.7)	Requisiti pertinenti nazionali o regionali come specificato per impegno aggiuntivo B). Nessuna disposizione specifica relativa all'impegno considerato

## 10.1.4 Salvaguardia razze in via di estinzione

### Impegno A: Mantenimento per 5 anni del nucleo zootecnico di razze locali a rischio di estinzione

impegno	descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
A. Mantenimento per 5 anni del nucleo zootecnico di razze locali a rischio di estinzione	l'allevatore deve mantenere, nel corso dei 5 anni di impegno, la consistenza del nucleo iniziale, lasciando pertanto aperta la possibilità di sostituire i capi allevati con altri purché aventi la medesima purezza genealogica. Il nucleo iniziale impegnato a premio può essere incrementato entro il terzo anno d'impegno con l'obbligo di mantenimento della nuova consistenza fino alla fine del quinquennio. Il bestiame deve essere iscritto ai libri genealogici o registri anagrafici delle razze oggetto di premio	"Identificazione e registrazione degli animali": CGO 7 "Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine"; CGO 8 Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini.	non pertinente	Regolamento (UE) n.1306/2013 – Obbligo del rispetto della Condizionalità (DM 180 del 23/01/2015 e Deliberazione della Giunta regionale di recepimento) Legge regionale 26 marzo 1993, n. 17, Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento I Libri Genealogici ed i registri anagrafici attualmente in vigore per le Razze Valdostane sono i seguenti: - Libro genealogico. D. M. 23081 del 18/07/1995 per la razza bovina valdostana castana e pezzata nera; - Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03/08/1999. D. M. n. 23864 del 14/11/2002 per la razza Ovina Rosset; - Registro anagrafico delle popolazioni ovine e caprine autoctone a limitata diffusione, legge n. 280 del 03/08/1999. D. M. N. 21206 del 08/03/2005 per la razza Caprina Valdostana.	non pertinente	La zootecnia valdostana si basa sul sistema tradizionale di allevamento costituito, considerando la specie bovina, da razze autoctone afferenti al ceppo della razza valdostana. All'interno di questa esistono tre sottotipi di cui una prevalente – la Valdostana Pezzata Rossa – avente una buona attitudine alla produzione di latte. Le altre due tipologie – Valdostana Castana e Valdostana Pezzata Nera, entrambe oggetto della presente operazione – sono relativamente più rustiche e robuste, ma assicurano una produzione di latte inferiore e pertanto sono	l'incentivo all'allevamento di razze locali a rischio di estinzione contrasta, in primo luogo, l'erosione genetica in atto connessa all'ampia diffusione delle razze più produttive o maggiormente richieste sul mercato di latte e carne. Il mantenimento sul territorio delle razze autoctone, maggiormente adattabili alle particolari condizioni orografiche e climatiche del contesto alpino, favorisce, inoltre, il mantenimento delle superfici foraggere dei territori più marginali attraverso il pascolamento.	Le verifiche comprendono la verifica dell'ammissibilità e il rispetto degli impegni: - consistenza delle UBA di razza al 31 marzo di ogni anno; - rispetto del carico animale massimo di 4 UBA/ha determinato con deliberazione della Giunta regionale di recepimento del decreto ministeriale 180/2015 in materia di condizionalità; - rispetto dell'impegno quinquennale; - impegnare almeno 1 UBA bovina e/o 0,6 UBA ovi-caprine.

## 10.1.5 Biodiversità vegetale di interesse agrario-tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica

### Impegno A: Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno

impegno	descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
A. Mantenimento per 5 anni delle superfici oggetto di impegno	Per le colture perenni (vite e pomacee) l'impegno consiste nel mantenimento per 5 anni degli impianti indicati in domanda di aiuto. Per le colture annuali l'impegno è di mantenimento per 5 anni delle superfici indicate nella domanda di aiuto, con possibilità di ruotare su appezzamenti aziendali diversi nel corso del periodo di impegno.	non pertinente	non pertinente	Decreto Ministeriale 28672 del 14/12/2009 "Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo"	non pertinente	Coltivazione delle varietà più diffuse sul territorio relative alle diverse specie utilizzando le tecniche usuali (sesti di impianto, forma di allevamento, lavorazioni del terreno, irrigazione) e impiegando i mezzi tecnici previsti (antiparassitari, fertilizzanti, ecc...)	La conservazione della variabilità genetica riveste un'importanza centrale per mantenere, all'interno delle specie, caratteri di resilienza e adattabilità a condizioni ambientali critiche, particolarmente evidenti nel contesto montano, nonché ai cambiamenti climatici. La coltivazione di varietà antiche autoctone, che presentano maggiore rusticità e resistenza alle malattie, richiedono un minor impiego di fertilizzanti e pesticidi limitando, di conseguenza, l'impatto sull'ambiente.	Le verifiche comprendono la verifica dell'ammissibilità e il rispetto degli impegni: 1. verifica delle varietà coltivate 2. determinazione della superficie ammissibile 3. rispetto dell'impegno quinquennale


## **8. Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)**

E' prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla Misura 10, realizzati ai sensi dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.





*Allegato B/M11 al Provvedimento dirigenziale n. del 2017*

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20)**

### **BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 11 "AGRICOLTURA BIOLOGICA"– ANNUALITA' 2017**

#### **1. Premessa**

Con il presente bando l'Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione delle domande di adesione alla Misura 11 "Agricoltura biologica" per l'annualità 2017.

In relazione al disposto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d'Aosta (PSR 14-20), la Misura 11 prevede i seguenti interventi:

- **11.1 - Pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di conduzione biologica.**
- **11.2 - Pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di conduzione biologica.**

#### **2. Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Titolo III, Capo I, artt. 31 e 32 paragrafo 1 lett. a) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme in materia di sistema integrato di gestione e controllo, misure di sviluppo rurale e condizionalità;
- Regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 del 4 maggio 2016;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio

Regionale con deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 e dalla Commissione europea con decisioni C(2015)7885 in data 11 novembre 2015 e C(2017)1297 in data 17 febbraio 2017;

- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 3536 dell'8 febbraio 2016 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016 recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016 in materia di condizionalità e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1827 in data 30 dicembre 2016, recante approvazione delle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione di impegni per le Misure del PSR 14-20 connesse alla superficie e connesse agli animali, ai sensi del DM n. 3536/2016.

### 3. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013.

### 4. Condizioni di ammissibilità.

Ai fini dell'ammissibilità della domanda l'agricoltore deve assolvere alle seguenti condizioni:

- Essere in possesso di Partita IVA in agricoltura;
- Coltivare una superficie minima pari a:

2.000 metri quadrati	colture foraggere	solo zone di fondovalle e mayen
1.000 metri quadrati	frutteto, vigneto, orto, cereali	solo zone di fondovalle e mayen
500 metri quadrati	piccoli frutti, erbe officinali e aromatiche	solo zone di fondovalle e mayen

- Essere iscritto al Sistema Informativo Biologico (SIB);
- Per il solo intervento **11.1**: essere in possesso della certificazione biologica per avvio del periodo di conversione attraverso la notifica dell'attività alle autorità competenti e sottoposizione dell'azienda al sistema di controllo;
- per il solo intervento **11.2**: essere in possesso della certificazione biologica.

### 5. Tipologia di sostegno

Intervento 11.1: Premio a superficie in conversione al biologico

Intervento 11.2: Premio a superficie coltivata col metodo biologico.

### 6. Importi assegnati agli interventi

Intervento 11.1: 9.300,00 euro

Intervento 11.2: 370.000,00 euro.

## 7. Modalità e termini per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **15 maggio 2017**, fatte salve eventuali proroghe approvate dall'Organismo pagatore AGEA.

La costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA ai CAA mandatari.

## 8. Impegni

I richiedenti devono rispettare gli impegni previsti dagli interventi per il periodo seguente:

<b>Intervento 11.1</b>	la durata dell'impegno è pari al periodo di conversione
<b>Intervento 11.2</b>	la durata dell'impegno è quinquennale

I richiedenti devono inoltre rispettare le norme in materia di condizionalità e di limiti minimi e massimi di carico animale fissate con deliberazione della Giunta regionale 1362 in data 23 settembre 2016.

## 9. Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)

E' prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla misura 11, realizzati ai sensi dell'articolo 29 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.



*Allegato E/M14 al Provvedimento dirigenziale n. del 2017*

## **PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA VALLE D'AOSTA 2014/2020 (PSR 14-20)**

### **BANDO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI ADESIONE ALLA MISURA 14 "BENESSERE DEGLI ANIMALI" DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014/2020 – ANNUALITA' 2017**

#### **1. Premessa**

Con il presente bando l'Autorità di Gestione del PSR 14-20 definisce i termini e le condizioni generali per la presentazione delle domande di adesione alla Misura 14 "Benessere degli animali" per l'annualità 2017.

In relazione al disposto del Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Valle d'Aosta (PSR 14-20) la Misura 14 prevede un unico intervento:

#### **14.1 – Pagamento per il benessere degli animali**

##### **2. Riferimenti normativi**

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 Titolo III, Capo I, artt. 31 e 32 paragrafo 1 lett. a) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), come integrato dal Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e il relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante norme in materia di sistema integrato di gestione e controllo, misure di sviluppo rurale e condizionalità;
- Regolamento UE n. 640/2014, che integra il regolamento UE n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità, modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1393 del 4 maggio 2016;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, come integrato dal regolamento delegato (UE) n. 639/2014 e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014;
- Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione autonoma Valle d'Aosta (di seguito PSR 14-20), cofinanziato dal Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR), dal Fondo di rotazione statale e dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta, approvato dal Consiglio Regionale con



deliberazione n. 1849/XIV del 25 febbraio 2016 e dalla Commissione europea con decisioni C(2015)7885 in data 11 novembre 2015 e C(2017)1297 in data 17 febbraio 2017;

- Deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016 recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016 in materia di condizionalità e approvazione dei limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1827 in data 30 dicembre 2016, recante approvazione delle modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni per violazione di impegni per le Misure del PSR 14-20 connesse alla superficie e connesse agli animali, ai sensi del DM n. 3536/2016.

### 3. Beneficiari

Agricoltori in attività ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 1307/2013.

### 4. Condizioni di ammissibilità

Il beneficiario deve possedere partita IVA in agricoltura e detenere almeno:

- 1 unità di bovino adulto (UBA) se bovino ed equide o
- 0,6 UBA se ovicaprini.

### 5. Tipologia di sostegno

Pagamento annuale per unità di bovino adulto (UBA) oggetto di impegno.

**6. Importo assegnato all'intervento:** 1.300.000,00 euro.

### 7. Modalità e i termini per la presentazione delle domande

Il termine per la presentazione delle domande è fissato al **15 maggio 2017**, fatte salve eventuali proroghe approvate dall'Organismo pagatore AGEA.

Allo scopo di assicurare l'applicazione corretta ed integrale del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC) previsto dall'articolo 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la costituzione e l'aggiornamento del fascicolo aziendale, nonché la presentazione delle domande di adesione, devono avvenire per via informatica tramite il portale del Sistema Informativo Agricolo Nazionale, utilizzando esclusivamente le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA ai CAA mandatari.

### 8. Impegni

Gli impegni, riepilogati nella tabella seguente, hanno una durata annuale:



impegno	descrizione impegno	CGO e BCAA Condizionalità nazionale e regionale	requisiti minimi fertilizzanti e prodotti fitosanitari	altri requisiti pertinenti nazionale o regionale	attività minima	pratiche ordinarie	significato ambientale ed agronomico	metodi di verifica degli impegni
Utilizzo della paglia come lettiera degli animali nel periodo di stabulazione fissa	Mantenimento degli impegni per un periodo di cinque anni; Utilizzo di almeno 2 Kg di paglia/giorno/UBA; Sostituzione della lettiera al massimo ogni tre giorni in caso di stabulazione fissa; settimanale in caso di stabulazione libera; Corretta gestione dello stoccaggio e della movimentazione della paglia	Identificazione e registrazione degli animali CGO 7: Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine; CGO 8: Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini; Malattie degli animali CGO 9: Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili; Benessere degli animali CGO 11: Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli; CGO 13: Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti.	Non pertinente	Nessun requisito aggiuntivo	Non pertinente	Ordinariamente gli animali sono ricoverati in stalla dal mese di novembre fino al mese di aprile/maggio in base all'altitudine e alla localizzazione delle stalle: i bovini sono tenuti in stabulazione fissa alla posta senza l'utilizzo di paglia o tappetini, anche negli allevamenti di recente costruzione.	Prevenzione di alcune patologie, determinate dalla stabulazione fissa, con l'apporto e il rinnovo costante della lettiera o con l'utilizzo di tappeti sulla posta.	Controllo amministrativo: verificare la consistenza zootecnica dell'azienda alla data del controllo. Ai fini del calcolo il numero di UBA da considerare deve essere maggiore o uguale al valore richiesto a premio. Controllo in loco: 1. verificare la presenza delle fatture di acquisto della paglia riferite all'anno oggetto dell'impegno; 2. verificare la consistenza zootecnica dell'azienda alla data del controllo. Ai fini del calcolo il numero di UBA da considerare deve essere maggiore o uguale al valore richiesto a premio. La trasformazione da capo a UBA si ottiene tramite le categorie standard; 3. determinare il numero di giorni di permanenza degli animali in stalla tenendo conto del periodo di alpeggio, tale controllo verrà eseguito utilizzando i dati presenti in BDN; 4. verificare che la quantità di paglia acquistata sia sufficiente a garantire l'apporto richiesto (pari a 2 kg/UBA x d) per le UBA richieste a premio e per il numero di giorni di presenza in stalla degli animali.
Utilizzo di tappeti nel periodo di stabulazione fissa	Mantenimento degli impegni per un periodo di cinque anni; copertura del pavimento della posta con appositi tappeti per il benessere animale e corretta manutenzione degli stessi		Non pertinente	Nessun requisito aggiuntivo	Non pertinente		Prevenzione di alcune patologie, determinate dalla stabulazione fissa, con l'apporto e il rinnovo costante della lettiera o con l'utilizzo di tappeti sulla posta.	Controllo amministrativo: verificare la consistenza zootecnica dell'azienda alla data del controllo. Ai fini del calcolo il numero di UBA da considerare deve essere maggiore o uguale al valore richiesto a premio. Controllo in loco Verificare la presenza dei tappeti ad uso zootecnico in stalla rispetto alle UBA richieste.



I richiedenti devono inoltre rispettare le norme in materia di condizionalità fissate con deliberazione della Giunta regionale n. 1362 in data 23 settembre 2016, recante recepimento con integrazioni del Decreto Ministeriale n. 3536/2016, e i limiti minimi e massimi di carico animale applicabili alle misure di sviluppo rurale legate alla superficie fissati dal medesimo atto.

### **9. Clausola di revisione (art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013)**

E' prevista una clausola di revisione per tutti gli impegni previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 1305/2013, al fine di permetterne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti nello stesso articolo, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

È prevista una clausola di revisione per gli interventi previsti dalla presente misura, realizzati ai sensi dell'articolo 33 del Reg. (UE) 1305/2013, la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione in corso, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa e non vi è l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.









IL COMPILATORE

Alessandro ROTA

**Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile**

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

---